

Delibera n. 125/2024

**Avvio di procedimento sanzionatorio, nei confronti di Ensamar S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 4 della delibera n. 22/2019.**

L'Autorità, nella sua riunione del 13 settembre 2024

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci”*;

- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità provvede, tra l'altro, a *“definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”* nonché, con riferimento al trasporto pubblico locale, anche a determinare *“la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario”* e *“per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;

- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”*;
- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;
- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 22/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *“Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 4/2016 e ampliato nell'oggetto dalla delibera n. 124/2017. Approvazione dell'atto di regolazione recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”*, modificata dalla delibera dell'Autorità n. 90/2024, del 26 giugno 2024, e, in particolare, la Misura 4 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per l'IN”*, che, al punto 11, dispone che *“[o]gni anno l'IN trasmette telematicamente gli schemi di contabilità regolatoria e di rendicontazione relativa ai dati tecnici riferiti all'esercizio precedente di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1, corredati di una Relazione illustrativa, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, utilizzando i format resi disponibili on line dall'Autorità”*;

**VISTA**

la comunicazione massiva del 19 giugno 2023 inviata a tutte le imprese di navigazione che erogano servizi di trasporto passeggeri in regime di OSP, relativamente agli obblighi di trasmissione dei dati di contabilità regolatoria, di cui alla Misura 4 della delibera ART n. 22/2019, contenente l'informazione relativa alle istruzioni per l'accesso al portale di acquisizione dei suddetti dati, reperibili presso il sito dell'Autorità, alla sezione *“Servizi on line/Altri Servizi on line”*, alla voce *“Rilevazione dati settore marittimo OSP 2023”*, richiamando il termine di scadenza del 30 settembre 2023 per il caricamento e la trasmissione dei dati afferenti all'annualità 2022, rimanendo comunque fermo il termine previsto dalla citata delibera ART n. 22/2019 nei casi in cui lo stesso fosse successivo alla data suddetta, e, in particolare, la nota prot. ART n. 22776/2023, del 19 giugno 2023, di pari contenuto, inviata a Ensamar S.r.l. (di seguito, anche: Ensamar o Società);

- VISTA** la nota prot. ART n. 58040/2024, del 14 giugno 2024, con la quale l’Autorità ha comunicato a Ensamar S.r.l. l’avvio della raccolta dei dati di contabilità regolatoria afferenti all’annualità 2023 e, evidenziando la mancata ricezione degli schemi contabili riferiti al 2022, già richiesti con nota prot. ART 22776/2023 del 19 giugno 2023, nonostante l’avvenuta riapertura del portale per il caricamento dei dati, come richiesto dalla Società medesima tramite mail, pervenuta in data 21 aprile 2024, ha contestualmente diffidato la Società ad ottemperare alla Misura 4 summenzionata *“entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente nota”* (sottolineatura presente nell’originale) precisando altresì che, in caso di inottemperanza, l’Autorità avrebbe potuto avviare un *“procedimento sanzionatorio per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino all’1% del fatturato, ai sensi del d.l. 201/2011 articolo 37 comma 3 lettera l) come convertito in legge n. 214/2011”*;
- RILEVATO** che al fine di consentire alla Società di ottemperare alla suddetta diffida è stato reso disponibile sino al 24 giugno 2024 l’accesso al portale per l’inserimento e la trasmissione dei dati relativi alla contabilità regolatoria riferiti all’annualità 2022;
- VISTA** la relazione predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio del procedimento sanzionatorio;
- RILEVATO** che la Società non ha provveduto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota prot. ART n. 58040/2024, del 14 giugno 2024, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l’annualità 2022 in materia di contabilità regolatoria delle imprese di navigazione in regime di OSP, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 4 della delibera ART n. 22/2019;
- RILEVATO** che tali dati sono di fondamentale rilevanza per l’esercizio delle funzioni dell’Autorità in materia di trasporto marittimo di passeggeri con particolare riferimento ai contratti di servizio, in relazione ai quali l’Autorità ha definito, in attuazione dell’art. 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, gli *“obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;
- CONSIDERATO** pertanto, che, sulla base di quanto precede, sembra emergere l’inottemperanza, da parte della Società, alle richieste dell’Autorità di trasmissione dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all’annualità 2022, di cui alla Misura 4 della delibera ART n. 22/2019;
- RITENUTO** quindi, che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento nei confronti di Ensamar S.r.l. per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’inottemperanza alle richieste dell’Autorità dei dati cui alla Misura 4 della delibera ART n. 22/2019;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione contestata è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione medesima;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Ensamar S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 4 della delibera ART n. 22/2019;
2. per la violazione di cui al punto 1, all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, nei confronti di Ensamar S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione di cui al punto 1 è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione;
4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;
8. entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;

9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Ensamar S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 13 settembre 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)